Mercoledì 11 novembre 2020

P9_TA(2020)0298

Accordo UE-Cina: cooperazione in materia di indicazioni geografiche e loro protezione (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione (08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089M(NLE))

(2021/C 415/11)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (08359/2020),

— visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione (08361/2020),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— visto l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS),

— vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),

— vista la comunicazione della Commissione del 1º luglio 2014 dal titolo «Commercio, crescita e proprietà intellettuale — Strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi» (COM(2014)0389),

— visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Relazione sulla tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi» (SWD(2019)0452),

— viste le dichiarazioni congiunte del 20º vertice UE-Cina del 16 luglio 2018 e del 21º vertice UE-Cina del 9 aprile 2019,

— vista la comunicazione congiunta del 12 marzo 2019 dal titolo «UE-Cina — Una prospettiva strategica» (JOIN(2019) 0005),

— vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi ([1]),

— vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 sullo stato delle relazioni UE-Cina ([2]),

— vista la sua risoluzione legislativa dell'11 novembre 2020 ([3]) sul progetto di decisione,

— visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il suo titolo V sull'azione esterna dell'Unione,

— visto il TFUE e in particolare gli articoli 91, 100, 168 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

([1]) GU C 407 del 4.11.2016, pag. 18.
([2]) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 103.
([3]) Testi approvati, P9_TA(2020)0297.

Mercoledì 11 novembre 2020

— visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,

— visto il parere della commissione per la pesca,

— visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

— vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0202/2020),

A. considerando che la protezione delle indicazioni geografiche a livello internazionale è un elemento chiave della politica commerciale dell'UE;

B. considerando che l'UE è il principale esportatore agroalimentare del mondo e che nel 2019 ha registrato un avanzo commerciale record di 39 miliardi di EUR in tale settore;

C. considerando che il valore medio dei prodotti che beneficiano di un'indicazione geografica è due volte superiore a quello di un prodotto senza un simile marchio di qualità;

D. considerando che le esportazioni agroalimentari dell'UE verso la Cina sono cresciute notevolmente nell'ultimo decennio, con un tasso di crescita annuo superiore al 20 % nel periodo 2009-2019; che ciò ha trasformato il disavanzo commerciale alimentare di 1 miliardo di EUR nel 2009 in un saldo attivo della bilancia commerciale di oltre 9 miliardi di EUR nel 2019, facendo della Cina la terza destinazione delle esportazioni agroalimentari dell'UE, dopo, rispettivamente, il Regno Unito e gli Stati Uniti; che le importazioni cinesi di prodotti agroalimentari dovrebbero crescere ulteriormente nel prossimo decennio;

E. considerando che il valore delle vendite a livello mondiale dei prodotti dalle indicazioni geografiche dell'UE riguardanti vini, prodotti agroalimentari e bevande spiritose rappresenta 74,76 miliardi di EUR ([4]), pari al 6,8 % delle vendite del settore agroalimentare dell'UE e al 15,4 % delle esportazioni agroalimentari dell'UE;

F. considerando che l'UE è rinomata a livello mondiale per le sue competenze tecniche e la produzione di prodotti agroalimentari di qualità e di elevato valore;

G. considerando che tutti i prodotti agroalimentari importati devono essere controllati e devono rispettare i requisiti relativi alla salute, alla sicurezza e al benessere degli animali che si applicano ai produttori dell'UE in tutta la filiera agroalimentare, il che contribuisce a loro valore e alla loro qualità;

H. considerando che molte indicazioni geografiche dell'UE devono far fronte a notevoli problemi in Cina che provocano significative perdite economiche per i produttori dell'UE;

I. considerando che l'accordo si basa sull'esperienza acquisita nel quadro del progetto pilota UE-Cina sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche che si è svolto dal 2007 al 2012;

J. considerando che, secondo le previsioni, una parte sostanziale della futura crescita economica globale sarà generata fuori dall'Europa;

K. considerando che i produttori e gli esportatori di prodotti agroalimentari devono operare in un difficile contesto commerciale internazionale;

L. considerando che questo accordo è importante ai fini del riconoscimento globale che offre alle indicazioni geografiche;

M. considerando che questo accordo costituisce un primo passo importante e che dovrebbe essere esteso il prima possibile, al fine di proteggere molte indicazioni geografiche dell'UE che sono ancora escluse;

N. considerando che la conclusione di questo accordo dimostra che l'UE e la Cina possono raggiungere accordi bilaterali purché tengano adeguatamente conto degli interessi comuni;

([4]) Studio della Commissione, pubblicato nell'aprile 2020 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_683

1. accoglie con favore la conclusione di questo accordo sulla cooperazione e la protezione delle indicazioni geografiche tra l'UE e la Repubblica popolare cinese; si compiace della protezione delle indicazioni geografiche europee sul mercato cinese; ritiene che l'efficace attuazione dell'accordo costituisca un importante esercizio di consolidamento della fiducia per entrambe le parti e un segnale importante che la Cina è disposta al dialogo con l'UE; si attende che si registrino progressi anche in altri settori di cooperazione relativi al commercio equo;

2. sottolinea l'importanza delle relazioni strategiche dell'UE con la Cina e invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE ad agire con una sola voce e in modo coordinato nei suoi contatti con la Cina; evidenzia che il commercio e gli investimenti dovrebbero essere basati su regole e valori con un sistema commerciale multilaterale quale elemento centrale; invita la Cina a svolgere un ruolo più attivo nell'ambito dell'OMC e di altre iniziative multilaterali e a rispettare pienamente i suoi obblighi in seno all'OMC, adeguando il suo potere economico acquisito al suo livello di sviluppo; sottolinea che il rispetto dei diritti umani è un requisito essenziale per avviare relazioni commerciali e di investimento con l'UE ed esorta vivamente la Cina a rispettare gli obblighi internazionali e a impegnarsi a rispettare i diritti umani, in particolare in vista dei negoziati in corso sull'accordo bilaterale in materia di investimenti; è profondamente preoccupato per le notizie relative allo sfruttamento e alla detenzione di uiguri in fabbriche cinesi;

3. chiede l'attuazione efficace di sanzioni finanziarie contro le imprese che non rispettano le indicazioni geografiche e praticano la contraffazione di prodotti che beneficiano di un'indicazione geografica;

4. sottolinea che l'accordo rappresenta un segnale positivo per la comunità internazionale, anche nei confronti delle istituzioni multilaterali; accoglie con favore l'elevato livello di protezione di un elenco di 100 indicazioni geografiche europee e di 100 indicazioni geografiche cinesi nell'ambito dell'accordo, un dato che va oltre l'attuale livello di protezione concesso nell'ambito dell'accordo TRIPS dell'OMC, in particolare per i prodotti alimentari, ma anche per i vini e le bevande spiritose; prende atto che la protezione di altre 175 indicazioni geografiche rispettivamente dell'UE e della Cina è prevista entro 4 anni dall'entrata in vigore dell'accordo; osserva che l'UE protegge oltre 3 300 indicazioni geografiche; invita la Commissione a procedere rapidamente alla proroga di tale accordo per proteggere nei prossimi anni il maggior numero possibile di indicazioni geografiche che soddisfano i criteri, comprese le indicazioni geografiche relative alla pesca e l'acquacoltura; invita inoltre la Commissione a tenere il Parlamento debitamente informato sui progressi dei negoziati relativi alla proroga dell'accordo; ricorda che l'accordo è stato concluso prima che i trattati dell'UE cessassero di applicarsi nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e che gli elenchi concordati contengono otto prodotti provenienti dal Regno Unito; esorta la Commissione a consultare gli Stati membri e a sostituire tali prodotti con prodotti provenienti dagli Stati membri dell'UE il prima possibile dopo la fine del periodo di transizione;

5. accoglie con favore la disposizione secondo cui i produttori di prodotti a indicazione geografica protetta possono rivolgersi direttamente al comitato misto previsto dall'accordo se il loro prodotto non è incluso negli elenchi inizialmente concordati, nonché se il loro prodotto ottiene protezione in un momento successivo all'entrata in vigore dell'accordo; invita le parti interessate attuali e potenziali, anche nei settori della pesca e dell'acquacoltura dell'UE, a esaminare tale disposizione;

6. osserva che l'UE presenta un forte disavanzo commerciale con la Cina, ma ricorda che nel settore dei prodotti agroalimentari l'UE registra un saldo attivo;

7. ricorda l'importanza di promuovere il modello di protezione delle indicazioni geografiche dell'UE in quanto strumento essenziale per salvaguardare l'autenticità e le caratteristiche uniche dei prodotti dell'UE registrati, quale utile strumento di marketing per le opportunità commerciali e simbolo del patrimonio culturale; riconosce la ricchezza del patrimonio europeo e cinese nell'ambito dei prodotti alimentari tradizionali di qualità nonché l'importanza della protezione delle indicazioni geografiche in tale settore; invita la Commissione, gli Stati membri e il governo cinese a impegnarsi a favore della protezione di tale patrimonio e a garantire che sia riconosciuto in entrambe le società per facilitare l'identificazione e la protezione dell'origine dei prodotti in questione nonché promuovere gli scambi culturali e l'apertura;

8. deplora che, nonostante la protezione offerta dall'accordo, alcune indicazioni geografiche dell'UE non possano essere esportate in Cina a causa delle norme cinesi in materia di importazione di prodotti alimentari; chiede alla Commissione di proseguire il suo dialogo con la Cina sul riconoscimento delle norme dell'UE in materia di sicurezza alimentare, che sono tra le più elevate al mondo; invita la Cina a rimuovere gli ostacoli ingiustificati alle esportazioni agroalimentari dell'UE, garantire la reciprocità nelle relazioni commerciali generali e osservare, migliorare e attuare rigorosamente nonché far rispettare le norme sanitarie e fitosanitarie per evitare la concorrenza sleale;

9. invita inoltre la Cina a sostenere il quadro multilaterale esistente per la protezione delle indicazioni geografiche, aderendo all'accordo di Lisbona dell'OMPI e all'Atto di Ginevra, in vigore dal 26 febbraio 2020;

10. sottolinea l'importanza delle indicazioni geografiche nel quadro più ampio dei diritti di proprietà intellettuale e della lotta alla contraffazione dei prodotti; sottolinea che l'accordo deve garantire la piena protezione dei diritti di proprietà intellettuale dei prodotti al fine di salvaguardare il valore e la qualità dell'ambiente locale, comprese le infrastrutture, l'occupazione e la biodiversità, migliorare lo sviluppo regionale e rafforzare la tracciabilità, la trasparenza e l'informazione dei consumatori;

11. accoglie con favore, a tale proposito, l'approvazione della nuova legge cinese sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale; invita la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione di tale accordo e chiede una rapida ratifica; invita inoltre la Commissione a proseguire la cooperazione con la Cina per progredire verso l'attuazione di un accordo più ambizioso nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, al fine di ampliare l'elenco delle indicazioni geografiche protette dell'UE; esorta la Commissione a monitorare il processo di registrazione delle indicazioni geografiche in Cina; chiede alla Commissione di continuare a offrire sostegno alle imprese dell'UE attraverso l'helpdesk sui diritti di proprietà intellettuale; sottolinea il valore aggiunto della cooperazione con organi quali l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per un monitoraggio e un'applicazione corretti;

12. osserva che, secondo l'ultima relazione sulla protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, oltre il 80 % delle merci contraffatte e usurpative sequestrate nell'UE nel 2018 e nel 2019 proviene dalla Cina, con una perdita di circa 60 miliardi di EUR per gli Stati membri dell'UE; sottolinea la costante importanza di controlli e verifiche rigorosi su tutti i prodotti importati al fine di individuare i prodotti alimentari contraffatti e fraudolenti; ricorda pertanto la necessità di una cooperazione doganale approfondita ed efficace tra l'UE e la Cina al fine di garantire una concorrenza leale alla luce dell'aumento dei flussi commerciali e in quanto strumento di lotta contro le merci contraffatte;

13. sottolinea l'importanza di un'efficace attuazione delle disposizioni dell'accordo e della relativa corretta applicazione nel mercato; ribadisce la sua determinazione a monitorare e controllare la corretta applicazione dell'accordo; invita, a tal proposito, la Commissione a informare ogni anno il Parlamento in merito all'attuazione dell'accordo a partire da un anno dopo la sua entrata in vigore; accoglie con favore la nomina del nuovo responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali e pone in evidenza il ruolo cruciale che svolgerà nel monitorare e migliorare il rispetto di questo accordo; invita il responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali a reagire immediatamente qualora l'accordo non sia attuato correttamente;

14. esprime preoccupazione in merito all'impatto che potrebbe avere l'accordo economico e commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina (il cosiddetto «US — China Phase One Deal»), entrato in vigore il 14 febbraio 2020, sull'accordo UE-Cina relativo alle indicazioni geografiche e sottolinea che esso deve essere attuato in modo non discriminatorio e nel pieno rispetto delle norme dell'OMC e senza avere effetti dirompenti sull'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo UE-Cina sulle indicazioni geografiche; sottolinea che l'UE deve inoltre monitorare attentamente l'attuazione del secondo elenco con 175 indicazioni geografiche dell'UE per quanto riguarda possibili sovrapposizioni con l'accordo «US-China Phase One Deal»; auspica che gli esportatori dell'UE vedano vantaggi immediati derivanti dalle misure di facilitazione degli scambi nel settore agroalimentare;

15. esprime profonda preoccupazione per i numerosi ostacoli che le imprese e gli agricoltori dell'UE affrontano per entrare e operare nel mercato cinese a causa del sistema cinese a guida statale; ritiene che la concorrenza leale tra l'UE e le imprese cinesi creerebbe maggiori opportunità e porterebbe a una maggiore innovazione ed esorta la Commissione a continuare a collaborare con le autorità cinesi per smantellare tali ostacoli;

16. sottolinea la necessità presente da tempo di migliorare ulteriormente la parità di condizioni tra l'UE e la Cina per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti, con particolare attenzione alla reciprocità in termini di accesso al mercato, agli appalti pubblici e ai servizi finanziari; esorta vivamente entrambe le parti a cooperare in modo costruttivo al riguardo al fine di portare avanti riforme basate sul mercato e compiere progressi significativi, in particolare per quanto riguarda i negoziati in corso sull'accordo bilaterale in materia di investimenti, ma anche la responsabilità sociale delle imprese, il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi; ribadisce il suo invito rivolto alla Cina di portare avanti un'ambiziosa riforma dell'OMC, comprese norme esaustive sulle sovvenzioni all'industria; ribadisce le proprie preoccupazioni in merito alle pratiche distorsive del mercato delle imprese statali cinesi, ai trasferimenti forzati di tecnologia e alla localizzazione dei dati, alla sovraccapacità industriale e al relativo dumping delle esportazioni nonché ad altre pratiche commerciali sleali; ribadisce la necessità di rafforzare la cooperazione

bilaterale e multilaterale per lo sviluppo sostenibile e il sistema del commercio equo, promuovendo nel contempo standard sociali e ambientali basati sul rispetto e l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali; esprime preoccupazione per i risultati deludenti della Cina nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN); sottolinea la mancanza di trasparenza nella registrazione delle navi e delle flotte di pesca a livello mondiale e sottolinea che le sovvenzioni cinesi in questo settore creano concorrenza sleale per il settore della pesca dell'UE; chiede alla Cina a fare il possibile per rafforzare il suo quadro giuridico in materia di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di attuarlo in modo più rigoroso;

17. ricorda la necessità di progressi significativi e ambiziosi nei negoziati sull'accordo globale UE-Cina sugli investimenti, al fine di affrontare le attuali asimmetrie di mercato; sottolinea l'importanza di includere un capitolo ambizioso sul commercio e lo sviluppo sostenibile per proteggere i diritti umani, comprese le norme fondamentali del lavoro, promuovere lo sviluppo sostenibile e lottare contro i cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi; sottolinea che è fondamentale garantire parità di condizioni, reciprocità e un trattamento non discriminatorio delle rispettive parti e delle loro comunità imprenditoriali, dei cittadini e della società civile; esorta vivamente le parti a migliorare la trasparenza e stabilire una dimensione parlamentare per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo; sottolinea che il mercato degli appalti pubblici dell'UE è aperto alle imprese cinesi, comprese le aziende statali, mentre le imprese europee spesso incontrano difficoltà nell'avere accesso alle opportunità di appalto nel mercato cinese; invita la Commissione e la Cina a rafforzare la cooperazione UE-Cina per conseguire obiettivi ambientali;

18. sottolinea che le relazioni commerciali dell'UE richiedono relazioni regionali armoniose tra la Cina e i suoi paesi vicini e una coesistenza cordiale con tutti quei territori che hanno un rapporto speciale con l'Europa; sottolinea che il pieno rispetto dei precedenti impegni internazionali nella regione da parte della Cina spianerà la strada alla corretta attuazione di questo accordo;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo della Repubblica popolare cinese e al Congresso nazionale del popolo cinese.